



COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

REGISTRO DI SETTORE n.ro 13 del 12/05/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO :

FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017. QUANTIFICAZIONE FORMALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Viste :

- la deliberazione C.C. n. 22 del 27.3.2017 avente ad oggetto: Approvazione bilancio di previsione 2017/2019;
- la deliberazione G.C. n. 117 del 14.12.2016 di autorizzazione al presidente di Parte Pubblica alla firma del C.C.D.I. per il triennio 2016-2018;
- il C.C.D.I. per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 29.12.2016;

Premesso che in data 22 gennaio 2004 è stato sottoscritto il CCNL comparto regioni ed autonomie locali, relativamente al quadriennio normativo 2002 - 2005 ed al biennio economico 2002 - 2003;

- il predetto CCNL ha introdotto alcune importanti innovazioni rispetto alla precedente disciplina dell'art. 15 del CCNL 01 aprile 1999, al fine di offrire a tutti gli enti del comparto regioni - autonomie locali elementi di maggiore certezza sia nella costruzione corretta delle risorse locali sia per quanto riguarda le possibili destinazioni;

- all'art. 31 del richiamato CCNL è previsto, per esigenze di semplificazione e di controllo della spesa, che gli enti del comparto determinino annualmente, con effetto dal 31 dicembre 2003 ed a valere per l'anno 2004, le risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (ex art. 15 CCNL del 01 aprile 1999), ora denominate "risorse decentrate", secondo la nuova disciplina che individua due tipologie di risorse:

a) quella che ricomprende le fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica della stabilità, certezza e continuità nel tempo, dette "risorse stabili" (art. 31, comma 2) e, come tali, destinate prioritariamente alla remunerazione degli istituti contrattuali che richiedono ingenti pagamenti stabili e duraturi nel tempo;

b) quella che ricomprende le altre fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica dell'eventualità e variabilità, dette "risorse variabili" (art. 31, comma 3) che, pertanto, per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio variabile ed eventuale quali, principalmente, gli incentivi per produttività;

Premesso altresì che:

- le suddette risorse decentrate stabili ricomprendono quelle calcolate dagli enti nel 2003 con

riferimento alla seguente disciplina:

a) CCNL del 01 aprile 1999, artt. 14 comma 4, 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, e comma 5 per i soli effetti derivanti dall'incremento degli organici e conseguenti assunzioni di personale;

b) CCNL del 5 ottobre 2001, art. 4 commi 1 e 2;

- alle risorse di che trattasi si aggiunge, altresì, l'incremento di cui all'art. 32, comma 1, (0,62% del monte salari 2001) ed eventualmente, in presenza di determinate condizioni, quelli di cui ai commi 2 (0,50% del monte salari 2001) e 7 (0,20% del monte salari 2001) del medesimo articolo;

- per ciò che concerne le suddette risorse decentrate variabili, gli enti del comparto possono annualmente integrare le risorse decentrate con somme di carattere variabile, dando applicazione alle seguenti disposizioni contrattuali:

a) CCNL del 01 aprile 1999, art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, e commi 2, 4, e comma 5, per i soli effetti correlati al miglioramento e incremento dei servizi;

b) CCNL del 14 settembre 2000, art. 54 del CCNL 5 ottobre 2001, art. 4, commi 3 e 4;

- l'art. 33 del contratto collettivo di che trattasi ha istituito un nuovo compenso denominato "indennità di comparto" e che, a partire dal 01 gennaio 2003, le somme occorrenti per la corresponsione dell'indennità medesima vengono prelevate dal fondo di cui all'art. 31, comma 2 (risorse stabili) del CCNL più volte richiamato;

Rilevato, inoltre, che le risorse decentrate stabili del fondo di cui sopra sono state ulteriormente integrate per effetto dell'applicazione delle seguenti discipline:

- art. 4, comma 1, del CCNL per il comparto regioni ed autonomie locali sottoscritto il 9 maggio 2006;
- art. 8, commi 1 e 2, del CCNL per il comparto regioni ed autonomie locali sottoscritto l'11 aprile 2008;

Considerato, per quanto sopra premesso, di dover procedere, alla formale costituzione del "fondo risorse decentrate" per l'esercizio finanziario 2017 già quantificato in fase di approvazione di bilancio;

Considerato inoltre che:

- ferma restando l'attuazione delle vigenti disposizioni contrattuali, la formale costituzione del fondo risorse in argomento è fortemente condizionata da vincoli restrittivi di finanza pubblica che prescrivono alle pubbliche amministrazioni l'adozione di rigorosi comportamenti tesi alla riduzione progressiva della spesa del personale;

- tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte dalla normativa nazionale in materia di gestione e contenimento della spesa del personale, particolare rilievo assumono quelle disposte all'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, riformulato dall'art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010, che detta la disciplina della spesa di personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, statuendo, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa;

- ad integrazione della norma sopra riportata, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114, pubblicata su Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 190 del 18 agosto 2014, S.O.n. 70, all'articolo 3, comma 5 -bis, inserito in sede di conversione in legge del decreto, aggiunge all'articolo 1 della legge 296/2006 il comma 557 - quater, che reca: 557 - quater: Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

- ai sensi dell'art. 9, comma 2 - bis del D.L. 78/2010, dal 01 gennaio 2011 e fino al 31.12.2014 il trattamento accessorio del personale non può superare quello dell'anno 2010 e comunque deve essere ridotto in proporzione alla riduzione del personale in servizio;

Visto l'articolo 9 comma 2 bis del d.. n. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 1222 che ha determinato nel periodo 2011/2014 l'applicazione di misure di contenimento delle risorse annualmente destinate al salario accessorio;

Vista la circolare Rgs n. 12/2011

Dato atto che per quanto previsto al punto 3) della sopra citata Circolare n. 12/2011 ed in seguito alla modifica apportata dalla legge 147/2013 (art. 1 comma 456) la riduzione proporzionale del personale in servizio *puo' essere operata per ciascuno anno fino al 2014 sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti rispettivamente al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo".*

Dato atto che pertanto è stata operata riduzione percentuale della parte stabile per l'anno 2014 come di seguito esposto;

Rilevato che :

- I che alla data del 01 gennaio 2014 erano in servizio n. 17 dipendenti e che alla data del 31 dicembre 2014 erano in servizio n. 17 dipendenti, e che pertanto la media aritmetica per l'anno 2014 risulta pari a 17 unità;
- I che la media per l'anno 2010 dei dipendenti in servizio è pari a 21 ed è così calcolata:
 - dipendenti al 1/1/2010 = n. 20
 - dipendenti al 31/12/2010 = n. 22
 - media = $(20+22)/2 = 21$
- I la variazione percentuale è pari a 19,05% e cioè uguale a $4,0/21 \cdot 100$ dove la media dipendenti dell'anno 2010 meno la media dipendenti dell'anno 2014 è uguale a $21-17 = 4,0$;
- I per quanto sopra esemplificato *la variazione operata sulla parte stabile* del fondo 2014 è pari al 19,05% del fondo 2010;
- I l'importo complessivo delle risorse decentrate relative all'esercizio 2010 è pari a €63.942,62 ;
- I pertanto la riduzione della parte stabile del fondo salario accessorio 2014 mediante la seguente operazione è la seguente: fondo consolidato anno 2010 x 19,05% (€ 63.942,62 x 19,05 %) = €12.179,05;

Visto l'art. 9 comma 2-bis del d.lgs 78/2010 che testualmente prevede " A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo", eliminando per tale anno l'obbligo di della riduzione del personale in servizio.

Richiamata la Circolare n. 20/2015 della Ragioneria Generale dello Stato, nella quale si chiarisce che la decurtazione da applicare alle risorse per il trattamento accessorio del 2015 è pari a quella applicata nell'anno 2014;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Puglia n. 97 del 2015 la quale ha quantificato la

decurtazione per il salario accessorio 2014 come la somma delle decurtazioni calcolate dal 2011 al 2014;

Visto che secondo le interpretazioni di dottrina prevalenti il contrasto interpretativo tra Corte dei Conti e Ragioneria Generale dello Stato è solo apparente essendo il taglio 2014 già pari alla somma dei tagli operati dal 2011 al 2014;

Rilevato inoltre che per quanto esposto al comma 2 bis dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456 della legge 147/2013 a decorrere dal 1.1.2015 cessa di avere efficacia l'obbligo di contenere il salario accessorio nei limiti delle risorse dell'anno 2010;

Dato atto che successivamente l'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 ha testualmente previsto che: " Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente."

Richiamata la circolare n. 12 /2016 del Ministero dell'Economie e delle Finanze;

Vista la deliberazione G.C. n. 18 del 6.3.2017 con la quale è stata programmata l'assunzione di una unità part- time a 24 ore per l'anno 2017 ;

Visto che la media del personale, in servizio presso il comune di Alezio nell'anno 2015 e 2017, calcolato con il metodo della semisomma è pari rispettivamente a 19,50 e 19,5 unità (calcolo per "unità");

<u>Dettaglio calcolo delle riduzioni percentuale</u>	Anno 2015	Anno 2017
PERSONALE A INIZIO ANNO (al 1 gennaio)	19 (di cui 3 a tempo det.)	19 (di cui 1 a tempo det.)
PERSONALE A FINE ANNO (al 31 dicembre)	20 (di cui 3 a tempo det.)	20 (di cui 1 a tempo det.)
PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA	19,50	19,50

Considerato che nel calcolo della riduzione proporzionale è stato inserito il personale a tempo determinato (vigili temporanei);

Dato atto che il fondo delle risorse decentrate stabili 2016 è aumentato attraverso l'incremento della voce " retribuzione individuale di anzianità" calcolata sulla base della "Ria" dei cessati (art. 4, comma 2 del CCNL 2000-2001);

Vista la decurtazione in valore assoluto della parte fissa del fondo di importo pari alla "ria" dei cessati anno 2016;

Constatato che la parte variabile non soggetta al limite di spesa del fondo non puo' essere quantificata in quanto i dati non sono ancora disponibili:

- risparmio fondo straordinario anno 2016 (non quantificabile – straordinario in corso di erogazione)
- risparmio fondo risorse decentrate stabili anno 2016 (non quantificabile – liquidazione non ancora effettuata);
- compensi Istat relativi ad indagine anno 2016 (€ . 728,16) e indagine in corso nell' anno 2017 (importo presunto € . 810,00):

Richiamata la deliberazione della sezione delle autonomie della Corte dei Conti n. 7/2014 che ha stabilito che gli oneri per la incentivazione delle funzioni tecniche sulla base delle nuove previsioni dettate dall'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 debbano essere inseriti nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 1 comma 236 l.n. 208/2015 (legge di stabilità) ;

Rilevato che l'importo erogato nell'anno 2015 per compensi Rup ai sensi del d.lgs 163/2016 è pari a € . 12.921,46;

Ritenuto di quantificare prudenzialmente l'importo del fondo per gli incentivi di cui al D.lgs 50/2016 nei limiti dell'importo corrisposto nell'anno 2015 per incentivi di cui al D.lgs 163/2016 dando contestualmente atto che è sospesa la liquidazione fino ad intervenuti chiarimenti sulla possibilità di omogeneizzare tali dati;

Dato atto infine che questo Ente, nell'ottica di una legittima individuazione dei propri fabbisogni finanziari, provvede a determinare il fondo risorse decentrate per l'esercizio 2017 nella consapevolezza delle sempre più pressanti necessità di contenimento della spesa pubblica che il legislatore nazionale gli impone;

Ritenuto, tanto sopra premesso, dover adottare le determinazioni consequenziali;

visto il d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visto il d. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

visto il d. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

visto il regolamento di contabilità;

visto il vigente statuto comunale;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale nonché motivazione della presente determinazione;
2. di dare atto che la decurtazione del fondo applicata in base alla riduzione proporzionale del personale in servizio sarà ricalcolata alla fine dell'anno sulla base dei dati effettivi;
3. di approvare il "fondo risorse decentrate" per l'anno 2017, di cui all'art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004, per un importo complessivo di € . 66.328,61, così distinto:

- €51.868,99 per la parte stabile;
- €14.459,62 per la parte variabile;

come da prospetto analitico che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che gli importi relativi a risparmio da lavoro straordinario anno precedente e risparmio salario accessorio (non soggetti a limite di spesa) saranno successivamente quantificati ed indicati nella relazione tecnico illustrativa;

5. di rinviare alla contrattazione decentrata integrativa l'assunzione delle opportune decisioni in ordine alle modalità di impiego delle risorse in argomento, fermo restando il rispetto delle procedure previste dalla disciplina legislativa e contrattuale vigente in ordine al legittimo utilizzo delle risorse decentrate variabili;

Tabella A Fondo risorse decentrate stabili anno 2017				
			anno 2015	anno 2017
ART.	DA CCNL	RIFERIMENTO	RISORSE	RISORSE
14 comma 4	01/04/1999	Fondo per il lavoro straordinario	4.191,71	4.191,71
15 comma 1, lett m)	01/04/1999	Riduzione del fondo per lavoro straordinario	129,64	129,64
15 comma 1, lett a)	01/04/1999	Ammontare fondo 1998, Art. 31 ccnl 6/7/95 escluso straordinario integrato art. CCNL 16/7/96 detratti gli oneri di riqualificazione area della vigilanza ed oneri del personale trasferito allo Stato dal 1.1.2000.	29.775,28	29.775,28
15 comma1, lett b)	01/04/1999	Risorse aggiuntive 1998 art. 32 CCNL 6/7/95 e art. 3 CCNL 16.7.96	-	-
15 comma1, lett c)	01/04/1999	Economie di gestione 1998 limite max 0,80%	-	-
15 comma1, lett f)	01/04/1999	Risparmi da applicazione art. 21 per trattamenti economici difformi	-	-
15 comma1, lett g)	01/04/1999	Risorse destinate al pagamento LED del personale in servizio nel 1998 - percentuali massime contrattuali	5.995,55	5.995,55

15 comma1, lett h)	01/04/1999	Risorse destinate indennità €. 1.500.000,00 (€. 774,69) per la 8 q.f.	774,69	774,69
15 comma1, lett i)	01/04/1999	Risparmi riduzione posti dirigenziali fino max 0,20% monte salari annuo dirigenza - Solo Regioni	-	-
15 comma1, lett j)	01/04/1999	0,52% monte salari 1997 e corrispondente rivalutazione 3,3% salario accessorio	4.351,00	4.351,00
15 comma1, lett l)	01/04/1999	Trattamento accessorio personale trasferito a Enti comparto per delega funzioni o decentramento	-	-
15 comma 5 e art. 31 comma 2	1/4/1999-22/1/2004	Risorse aggiuntive limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche e della relativa copertura dei posti a tempo indeterminato	-	-
4 comma 1	05/10/2001	1,1% monte salari 1999	6.769,24	6.769,24
4 comma 2	05/10/2001	risorse RIA e assegni ad personam personale cessato dal 2000	5.928,47	6.372,55
art. 32 comma 1	22/01/2004	Incremento 0,62% monte salari 2001, esclusa dirigenza	3.423,44	3.423,44
art. 32 comma 2	22/01/2004	Eventuale incremento 0,50% monte salari 2001, esclusa dirigenza; i parametri di riferimento sono quelli dell'anno 2001	2.760,84	2.760,84
art. 8, comma 2	15/04/2008	eventuale incremento dello 0,6% del monte salari dell'anno 2005 così come quantificato nel conto annuale	4.139,89	4.139,89
art. 9 comma 2 bis- legge 122/2010		CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI	-12.179,05	-12.179,05

Art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015		Riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (a decorrere dall'anno 2016)		-
		DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA		-444,08
Totale escluso fondo per il lavoro straordinario			51.868,99	51.868,99
<u>Tabella B Fondo risorse decentrate variabili anno 2017</u>				
ART.	DA CCNL	RIFERIMENTO	RISORSE	RISORSE
17 comma 5	01/04/1999	Somme non utilizzate nell'esercizio precedente	376,97	-
15 comma 1, lett m)	01/04/1999	risorse art. 14 -risparmio lavoro straordinario	2.719,85	-
		Compensi Istat		1.538,16
d.lgs 163/2006		Incentivi d.lgs 163/2016 e d.l.n. 50/2016	12.921,46	12.921,46
Totale fondo risorse variabili			16.018,28	14.459,62
<u>Tabella C Fondo risorse complessive anno 2014</u>				
Fondo risorse decentrate stabili			51.868,99	51.868,99
Fondo risorse decentrate variabili			16.018,28	14.459,62
Totale			67.887,27	66.328,61

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data 12/05/2017 il responsabile di Procedimento Dr.ssa LATERZA MONICA CLAUDIA

Il Responsabile del Settore
Dr.ssa LATERZA MONICA CLAUDIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

